

Publicato il 03/11/2022

N. 02455/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 01711/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2018, proposto da Mondo Mini Market di Abdul Mannan, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Cinisello Balsamo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Cinisello Balsamo, n. 102 del 6 giugno 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto, la Società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, dell'ordinanza contingibile e urgente indicata in epigrafe, emessa dal Comune resistente a sensi dell'art. 50, comma 5, TUEL, con cui è stato applicato in riferimento all'esercizio commerciale di sua titolarità il *“divieto di vendere, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche in qualsiasi contenitore nonché bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro e/o lattine metalliche. Il divieto opera dalle 17:00 alle 24:00 di ciascun giorno della settimana”*.

L'adozione del menzionato provvedimento è scaturita dell'esposto presentato in data 14 novembre 2017 dal Condominio Lamatro n. 80, situato vicino l'esercizio commerciale in questione, nel quale venivano segnalati numerosi problemi di matrice igienico – sanitaria, di decoro e di sicurezza urbana.

L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi:

- 1) assenza di precedenti contestazioni di illeciti nei confronti della ditta ricorrente;
- 2) non imputabilità alla ricorrente della situazione di degrado presente nella pubblica via, ciò che potrebbe dipendere dalla presenza in zona di altri esercizi commerciali;
- 3) insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento gravato: difetterebbero, secondo la ricorrente, i presupposti di tutela della salute collettiva sia quelli di necessità e urgenza; inoltre, il provvedimento sarebbe sproporzionato, giacché imporrebbe all'esercizio commerciale un onere di controllo della condotta degli avventori ed un pregiudizio eccessivi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cinisello Balsamo, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 1242 del 13 settembre 2018, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, rilevando l'insussistenza sia del *fumus* che del *periculum in mora*.

All'udienza pubblica di smaltimento del 22 settembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e merita di essere respinto per le ragioni che si espongono di seguito.

Il primo motivo è privo di pregio, atteso che l'adozione del provvedimento oggetto di impugnazione non è ancorata alla sussistenza di condotte illecite direttamente imputabili al destinatario, bensì all'accertamento di una situazione pericolosa o pregiudizievole per la sicurezza, l'igiene ed il decoro pubblici, che renda necessario

In altri termini, il divieto applicato dal Comune non riveste carattere sanzionatorio, bensì di tutela degli interessi pubblici testé menzionati.

Anche il secondo motivo va rigettato.

In primo luogo, la valutazione operata dal Comune riguardo la riconducibilità eziologica della situazione fronteggiata con l'ordinanza gravata appare ragionevole, considerato che le problematiche denunciate da privati cittadini e accertate dalla Polizia Locale in numerosi sopralluoghi sono legate al consumo da asporto di bevande alcoliche; in secondo luogo, analogo divieto è stato imposto ad altro esercizio commerciale della stessa tipologia di quello di titolarità della ricorrente, situato anch'esso (cfr. doc. 12 prodotto dal Comune resistente).

Nemmeno può essere condiviso quanto argomentato nel terzo ed ultimo motivo di ricorso.

Infatti, ai sensi dell'art. 50, comma 5, TUEL *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze*

*sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.*

La situazione di fatto posta a fondamento dell'ordinanza contingibile e urgente, la cui effettiva sussistenza non è specificamente contestata e, in ogni caso, emerge *per tabulas* dai verbali redatti e dai provvedimenti adottati nei numerosi sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale, è chiaramente sussumibile nella fattispecie di cui al prefato art. 50, comma 5.

Del resto, la contestazione effettuata dalla ricorrente in ordine alla sussistenza della situazione descritta nell'esposto che ha determinato l'avvio del procedimento e nei verbali della Polizia Locale, in disparte la pubblica fede di quanto attestato in questi ultimi, appare soltanto generica e, pertanto, del tutto inidonea ad inficiare la ricostruzione operata nel provvedimento impugnato.

A fronte delle condizioni di degrado affliggenti la zona vicina all'esercizio commerciale, deve ritenersi che il provvedimento sia del tutto legittimo, considerato che:

- dalla motivazione del provvedimento risulta l'urgenza è stata ravvisata nell'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente potenziale aggravamento delle problematiche esistenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*;
- la proporzionalità del divieto è data dalla delimitazione temporale del divieto, sia quanto alla sua vigenza, circoscritta alla stagione estiva, sia quanto alla categoria di prodotti interessati (in particolare le bevande alcoliche e tutte quelle in lattina o vetro), sia quanto agli orari di operatività della limitazione; peraltro, siffatta modulazione degli effetti dell'ordinanza è del tutto coerente con le ragioni sottese al provvedimento impugnato ed alle situazioni di fatto che hanno determinato la lesione degli interessi pubblici tutelati.

Le spese di lite possono essere compensate, considerati la natura dei fatti oggetto della controversia e l'andamento del processo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Celeste Cozzi, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere

Angelo Maria Testini, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Angelo Maria Testini**

**IL PRESIDENTE**  
**Stefano Celeste Cozzi**

IL SEGRETARIO